

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3358

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALABRIA, MARROCCO, BARELLI, SPENA, CASSINELLI, CATTANEO,
MARIA TRIPODI, RUGGIERI, BATILLOCCHIO, MAZZETTI, LABRIOLA,
SANDRA SAVINO, TORROMINO, ROSSO, D'ATTIS, MILANATO, GIA-
COMETTO, PITTALIS, BAGNASCO, PAOLO RUSSO, PEREGO DI CREM-
NAGO, GENTILE, NOVELLI, ROTONDI, SIRACUSANO, ROSSELLO,
SACCANI JOTTI, SARRO, MUSELLA**

Modifiche all'articolo 633 del codice penale, in materia
di occupazione abusiva di immobili

Presentata l'8 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili negli ultimi anni, anche a causa del notevole aumento del degrado nelle periferie delle città e nei centri urbani di minori dimensioni, ha avuto una diffusione via via crescente, diventando una vera e propria emergenza sociale a danno dei cittadini onesti. Infatti, sono numerose le storie di persone che, dopo essersi allontanate temporaneamente dalla propria abitazione, non hanno più potuto rientrarvi a causa della presenza di occupanti abusivi, nella maggior parte dei casi identificati come stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

La presente proposta di legge, dunque, nasce dall'esigenza di tutelare i proprietari o detentori legittimi di immobili, privati o pubblici, intervenendo, a tale fine, sull'articolo 633 del codice penale che prevede il delitto di invasione di terreni o edifici e punisce chiunque si introduce arbitrariamente in un terreno o in un edificio altrui, pubblico o privato, al fine di occuparlo o di trarne profitto, prevedendo la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.

Nel merito, l'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 633 del codice penale al fine di tutelare i soggetti fragili, gli an-

ziani e le famiglie. Si dispone, in particolare, il rilascio tempestivo dell'alloggio occupato in modo abusivo, prevedendo l'aumento della pena di un terzo nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato entro quarantotto ore dalla presentazione della querela. Inoltre, al fine di scoraggiare eventuali abusi a danno di persone fragili si prevede l'aumento della pena di un terzo anche nel caso in cui i proprietari o detentori legittimi dell'alloggio occupato abusivamente abbiano un'età superiore a sessantacinque anni, siano disabili o siano affetti da una grave patologia.

L'articolo 2 reca un'ulteriore e fondamentale novità modificando l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in tema di lotta all'occupazione abusiva di immobili. Il citato articolo 5, al comma 1, prevede che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi per il me-

desimo immobile. Tale disposizione, nella fase di conversione in legge del decreto, è stata sostanzialmente depotenziata mediante l'inserimento del comma 1-*quater* al medesimo articolo 5, in cui si prevede la possibilità di adottare in specifiche circostanze disposizioni in deroga, attenuandone, di fatto, l'effetto deterrente. Ne deriva come grave conseguenza che, in ragione del riconoscimento dello « stato di necessità » di chi occupa in modo abusivo un alloggio in caso di presenza di uno o più minori, i diritti dei soggetti proprietari o detentori legittimi dell'alloggio finiscono sovente per soccombere.

Dunque, la presente proposta di legge si fa carico della questione abitativa come elemento che rientra tra i diritti fondamentali dell'individuo, modificando e integrando la legislazione vigente nella parte risultata inefficace al fine di evitare che i proprietari o detentori legittimi di alloggi si vedano sottrarre il proprio bene senza ottenere giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La pena per i fatti di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il rilascio dell'edificio non avviene entro quarantotto ore dalla data di presentazione della querela o se la persona offesa ha un'età superiore a sessantacinque anni, è disabile o è affetta da una grave patologia »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Se l'edificio non è rilasciato entro quarantotto ore dalla data di presentazione della querela o dalla scoperta dei fatti di cui al primo comma, l'autorità giudiziaria dispone con proprio provvedimento il rilascio immediato dell'edificio ».

Art. 2.

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. In tutti i casi di occupazione di un immobile senza titolo, è fatto obbligo per i soggetti che somministrano i servizi di cui al comma 1, secondo periodo, di procedere all'interruzione della fornitura degli stessi entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dal legittimo proprietario o affidatario dell'immobile stesso. La richiesta di cui al periodo precedente deve essere inviata tramite raccomandata postale o indirizzo di posta elettronica certificata con allegata documentazione relativa alla denuncia di occupazione abusiva, al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare ».

Art. 3.

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostengo in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 50.000 euro, dei proprietari, che abbiano presentato querela per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale.

3. L'indennizzo è commisurato alla durata dell'occupazione abusiva e copre tutti i danni patrimoniali ad essa connessi, compreso il pagamento dei tributi relativi al possesso dell'immobile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

